



ASSOGESTIONI

associazione del risparmio gestito

Roma, 18 novembre 2015

Spettabile
Banca d'Italia
Servizio
Regolamentazione e
Analisi Macroprudenziale
Divisione
Regolamentazione I
Via Milano, 53
00184 Roma

Prot. n. 399/15

Anticipata a mezzo posta elettronica

Documento di consultazione concernente “Sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa”

Nel rispondere all'invito di codesta spettabile Autorità di vigilanza a formulare osservazioni al documento di consultazione in oggetto (di seguito il “Documento di consultazione”), Assogestioni intende anzitutto ringraziare per l'opportunità offerta.

In tale contesto si apprezza la scelta operata da codesta Autorità di confermare i punti qualificanti della precedente riforma adottata nel 2012 e, nella specie, la garanzia del diritto di difesa per i soggetti sottoposti al procedimento sanzionatorio.

A tal ultimo riguardo, infatti, assume positivo rilievo la scelta di prevedere, nell'ambito del Provvedimento in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa, una ulteriore fase di contraddittorio, successiva alla formulazione al Direttorio della proposta di irrogazione della sanzione. Siffatta proposta di modifica, infatti, ha il pregio di portare a conoscenza dei soggetti interessati la proposta formulata dal Servizio CRE a conclusione dell'istruttoria, prima che su di essa si pronunci il Direttorio e di concedere a questi un termine per presentare controdeduzioni sul contenuto della stessa, assicurando in tal modo una estensione delle garanzie procedurali a favore dei soggetti interessati. Trattasi, invero, di una scelta opportuna al fine di garantire una maggiore efficacia dello stesso impianto sanzionatorio e, al contempo, di soddisfare l'esigenza di piena attuazione dei diritti di difesa, senza pregiudicare quella di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa.

Ciò posto, pur approvando in generale le proposte di modifica oggetto del Documento di consultazione, che, come peraltro sottolinea codesta Autorità, non rivoluzionano, nei suoi tratti essenziali l'impianto vigente, si ritiene che taluni



specifici profili del modificando impianto regolamentare necessiterebbero di una maggiore evidenziazione.

Più in dettaglio, con specifico riguardo all'ambito di applicazione e ai destinatari della disciplina, di cui all'art. 3 del Provvedimento, preme far notare come non emerga, con evidenza, l'inversione dell'ordine di ascrizione della responsabilità, in linea con la direttiva 2013/36/UE (c. d CRD IV). E infatti, in conformità ai principi espressi dalla direttiva CRD IV, il TUF stabilisce un differente approccio sanzionatorio basato sulla irrogazione di talune sanzioni amministrative *direttamente* alle società o enti nei cui confronti sono accertate le violazioni *e, solo in presenza di specifici presupposti, l'applicazione della sanzione, anche e parallelamente, nei confronti della persona fisica*, che appartenga all'ente e che abbia contribuito alla violazione. In tal modo, pertanto, rispetto all'impianto previgente, viene invertito, per i soggetti appartenenti ad una società o a un ente, il criterio di ripartizione della responsabilità per la punibilità degli illeciti.

Di qui, dunque, si chiede di valutare l'opportunità di meglio precisare che le categorie di intermediari, di cui all'art. 3, sono soggetti direttamente sottoposti alla potestà sanzionatoria della Banca d'Italia e che le persone fisiche, di cui al medesimo art. 3, le quali appartengono ad essi e che abbiano contribuito alla violazione, rispondono solo ove ricorrano una o più delle condizioni elencate all'art. 190-*bis* del TUF.

Ulteriore profilo di attenzione concerne, invece, il termine concesso per la presentazione di ulteriori osservazioni scritte al Direttorio, ai soggetti che abbiano partecipato all'istruttoria attraverso la presentazione di controdeduzioni e/o la partecipazione all'audizione personale. Si ritiene, infatti, che il termine di quindici giorni, così come proposto nel documento di consultazione, sia eccessivamente esiguo e non del tutto congruo per le attività difensive. Al contempo, poi, lo stesso risulta non coerente con le altre previsioni del Provvedimento, e, tra l'altro, con il termine previsto per la presentazione delle stesse controdeduzioni o per l'audizione personale. Si chiede, pertanto, di estendere il termine predetto a trenta giorni. Siffatta scelta, del resto, risulterebbe coerente anche con quanto previsto dalla Consob nel Regolamento sul procedimento sanzionatorio, in relazione alla presentazione di controdeduzioni alla Commissione, in replica alle considerazioni formulate dall'Ufficio Sanzioni Amministrative.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si renda necessario, si inviano i migliori saluti.

Il Direttore Generale